

ESENZE



0007709/16

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

*SANZIONI
AMM.VE
DIVERSE DA
LAVORO,
PREVIDENZA,
FINANZ. E
TRIB.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STEFANO PETITTI - Presidente - R.G.N. 21472/2012
 Dott. ANTONIO ORICCHIO - Rel. Consigliere - Cron. 7709
 Dott. ALBERTO GIUSTI - Consigliere - Rep.
 Dott. ANTONELLO COSENTINO - Consigliere - Ud. 05/02/2016
 Dott. MASSIMO FALABELLA - Consigliere - PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 21472-2012 proposto da:

AA X , domiciliato ex lege
 in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della
 CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
 dall'avvocato CARLO MARIA AMAT DI SAN FILIPPO;

- ricorrente -

2016

contro

282

PREFETTURA di CAGLIARI - UFFICIO TERRITORIALE del
 GOVERNO c.f. X , in persona del Prefetto pro
 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
 PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente-

avverso la sentenza n. 1370/2012 del TRIBUNALE di
CAGLIARI, depositata il 25/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/02/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO
ORICCHIO;

udito l'Avvocato MARIO ANTONI SCINO presente a nome
dell'Avvocatura Generale dello Stato, che ha chiesto
il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per il
rigetto del ricorso.



**CONSIDERATO in FATTO**

Con ricorso depositato in data 24.11.2009, AA proponeva opposizione innanzi al Giudice di Pace di Cagliari avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto di Cagliari in data 3.11.2009, con cui era stata rigettata la procedura amministrativa avviata davanti al Prefetto in ordine alla contestazione del verbale di accertamento di infrazione al codice della strada per avere lasciato la propria autovettura in area in cui sussisteva divieto di sosta (infrazione n. 1071/2009, irrogata dalla Polizia municipale di Selargius). In specie, il ricorrente deduceva i seguenti vizi di nullità dell'ordinanza-ingiunzione opposta: per carenza di potere, per violazione dei termini di cui all'art. 204, primo comma CdS, per assenza del provvedimento amministrativo di divieto, per difetto dell'elemento psicologico. La Prefettura di Cagliari presentava memoria, con la quale eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione, poiché era stato presentato ricorso al Prefetto. E in ogni caso osservava che la proposizione del ricorso al Prefetto impediva di muovere censure avverso il verbale di contestazione. Nel merito, deduceva il rispetto dei termini per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e la sufficienza della firma del rappresentante delegato del Prefetto,



quale responsabile dell'area - sistema sanzionatorio amministrativo.

Il Giudice di Pace adito, con sentenza n. 1301 del 21.09.2010 respingeva l'opposizione.

Avverso la sentenza del Giudice di Pace era interposto gravame davanti al Tribunale di Cagliari, con cui venivano reiterati i motivi di opposizione già sollevati davanti al giudice di prime cure, cui resisteva la Prefettura di Cagliari.

Quindi, il Tribunale adito in appello, con sentenza depositata il 25.05.2012, rigettava l'impugnazione e confermava la sentenza impugnata.

Avverso la indicata sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto ricorso per cassazione AA , articolato su due motivi. Non ha proposto controricorso la Prefettura di Cagliari.

Il ricorrente, in prossimità della pubblica udienza, ha depositato memoria illustrativa.

RITENUTO in DIRITTO

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5 e ss. codice della strada, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per avere il Tribunale adito



erroneamente ritenuto che fosse precluso al g.o. l'esame del provvedimento amministrativo che istituisce il divieto di sosta.

Tanto, in particolare, con riferimento al punto della decisione gravata con cui (citando Cass. n. 12431/2010) si considerano parallelamente il motivo di ricorso col quale si sia "voluto contestare la validità del segnale" e quello con cui, invece, "si ponga in dubbio la stessa esistenza del provvedimento amministrativo".

Evidenziando che, in effetti, nella fattispecie si contestava la sola validità dell'apposto segnale (per mancata indicazione sul retro del cartello del richiamo all'ordinanza amministrativa), senza fare questione della sua pacifica materiale esistenza, va rilevato quanto segue.

Il motivo è infondato.

L'eventuale mancata apposizione sul retro della segnaletica stradale della indicazione della relativo provvedimento amministrativo regolante la circolazione stradale non determina di per sé l'illegittimità del segnale.

Infatti "in tema di segnaletica stradale, la mancata indicazione, sul retro del segnale verticale di prescrizione, degli estremi della ordinanza di apposizione - come invece imposto dall'art. 77, comma 7, del Regolamento di esecuzione del codice della strada (d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni) -



non determina la illegittimità del segnale e, quindi, non esime l'utente della strada dall'obbligo di rispettarne la prescrizione, con l'ulteriore conseguenza che detta omissione non comporta l'illegittimità del verbale di contestazione dell'infrazione alla condotta da osservare (Cass. civ., Sez. Seconda, sent. 20 maggio 2010, n. 12431).

In ogni caso, inoltre, la detta mancata indicazione degli estremi non ha investito il profilo della legittimità dell'atto amministrativo del divieto, pur sempre sindacabile dal G.O.

“al fine della sua eventuale disapplicazione “ (Cass. civ., Sez. Seconda, Sent. 30 ottobre 2007, n. 22894).

Il motivo in esame, in quanto infondato, va dunque respinto.

2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 l. n. 689/1981, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, per avere il Tribunale ritenuto infondata l'eccezione in ordine all'affidamento incolpevole del trasgressore determinato dalle caratteristiche del cartello di divieto.

Il motivo è inammissibile.

E ciò perché attraverso con l'esposta censura si chiede, in sostanza, al Giudice di legittimità di effettuare una valutazione di merito in ordine



alla percepibilità in fatto del divieto di sosta sull'area in cui l'autovettura è stata posteggiata.

Tanto a fronte della coerente esposizione contenuta, sul punto, nella sentenza impugnata, che non può qui essere contestata per carenza motivazionale, attesa la correttezza della decisione fondata su congrue argomentazioni immuni da vizi censurabili in questa sede.

Tale sindacato è precluso in sede di legittimità.

Il motivo è, pertanto, inammissibile.

3.- Alla stregua di quanto innanzi esposto, affermato e ritenuto il ricorso va rigettato.

4.- Le spese seguono la soccombenza e, per l'effetto, si determinano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della parte contro ricorrente delle spese del giudizio, determinate in € 500,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione

Civile della Corte Suprema di Cassazione il 5 febbraio 2016.


Antonio Oricchio

Il Consigliere Estensore

Il Presidente


Prof. Belli

0/0


Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 19 APR. 2016


Funzionario Giudiziario
Valeria NERI

CASSAZIONE.net